



CONVENZIONE DI TIROCINIO

- Articolo 35 della L.R. 30/2008 – Articolo 12 della D.G.R. 1052/2013 –

TRA

Il Soggetto Promotore

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Ragione sociale

00754150100

Codice fiscale

00754150100

Partita IVA

con sede legale in

16126

CAP

GENOVA

Città

GE

Provincia

VIA BALBI, 5

Indirizzo

Telefono

Telefax

E-mail (preferibilmente PEC)

legalmente rappresentata da ¹

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita (GG/MM/AAAA)

domiciliato per la carica in

CAP

Città

Provincia

Indirizzo

in qualità di

Direttore del Dipartimento di.....

Oppure

Preside della Scuola

su delega conferita dal Rettore, prof. Giacomo DEFERRARI, legale rappresentante dell'Università degli studi di Genova, con D.R. n. 1124 del 25.10.13

Carica sociale

¹ Può anche essere persona diversa dal legale rappresentante. In tal caso, nel successivo campo "in qualità di" dovranno essere specificati, oltre la carica sociale, gli estremi dell'atto di delega che dà titolo alla sottoscrizione della presente convenzione.

E

Il Soggetto Ospitante

<i>Ragione sociale</i>		
<i>Codice fiscale</i>		<i>Partita IVA</i>
<i>Natura giuridica</i>		
con sede legale in		
<i>CAP</i>	<i>Città</i>	<i>Provincia</i>
<i>Indirizzo</i>		
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>	<i>E-mail (preferibilmente PEC)</i>
legalmente rappresentata da ²		
<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	
<i>Luogo di nascita</i>	<i>Provincia</i>	<i>Data di nascita (GG/MM/AAAA)</i>
domiciliato per la carica in		
<i>CAP</i>	<i>Città</i>	<i>Provincia</i>
<i>Indirizzo</i>		
in qualità di		
<i>Carica sociale</i>		

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali, ampliare l'acquisizione delle competenze attraverso la conoscenza del mondo del lavoro e favorire l'inserimento o il reinserimento al lavoro, i soggetti richiamati all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, nonché di inserimento e/o reinserimento lavorativo, in ambiente lavorativo a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa;

Vista

la "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008" (di seguito denominata disciplina

² Può anche essere persona diversa dal legale rappresentante. In tal caso, nel successivo campo "in qualità di" dovranno essere specificati, oltre la carica sociale, gli estremi dell'atto di delega che dà titolo alla sottoscrizione della presente convenzione

regionale) approvata dalla Giunta Regionale con d.G.R. 18 maggio 2012, n. 555 come modificata con d.G.R. 5 agosto 2013, n. 1052 ;

Si conviene quanto segue

Articolo 1

1. Ai sensi della vigente normativa, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le sue strutture n. _____ soggetti in tirocinio³ :
 - a) formativo e di orientamento;
 - b) di inserimento/reinserimento lavorativo;
 - c) estivo di orientamento;

nel rispetto dei limiti numerici previsti dall'articolo 9 della disciplina regionale.

Articolo 2

1. Il tirocinio, quale misura formativa di politica attiva del lavoro, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un *tutor* designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un *tutor* aziendale individuato a tal fine dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto e allegato alla presente Convenzione un Progetto Formativo Individuale contenente i seguenti elementi:
 - l'anagrafica dei soggetti coinvolti;
 - gli elementi descrittivi del tirocinio;
 - le specifiche del progetto e gli obiettivi formativi;
 - i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel progetto formativo.

Articolo 3

1. Il soggetto promotore si impegna a designare, per ciascun tirocinante, un tutor di coordinamento didattico ed organizzativo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della disciplina regionale ed il cui nominativo è indicato nel relativo Progetto Formativo.
2. Il soggetto promotore si impegna a predisporre, sottoscrivere e trasmettere, per via telematica, alla Regione la presente Convenzione e i Progetti Formativi debitamente compilati relativi ai soggetti tirocinanti dalla stessa interessati. La ricevuta di trasmissione assolve l'obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, laddove previsto dalla vigente normativa.
3. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti di cui all'articolo 1 della presente Convenzione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore ottempererà agli obblighi di legge previsti in materia⁴.

³ *Barrare una ed una sola delle tipologie. Qualora le tipologie interessate fossero più di una è necessario presentare una diversa convenzione per ciascuna di esse.*

⁴ *Barrare obbligatoriamente o il comma 3 dell'articolo 3 o il comma 2 dell'articolo 4.*

4. Il soggetto promotore si impegna a promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio nei confronti sia dei tirocinanti che del soggetto ospitante ed a contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini secondo le modalità definite dalla Regione Liguria.
5. Il soggetto promotore, sulla base delle valutazioni fornite dal soggetto ospitante, si impegna a rilasciare a ciascun tirocinante l'attestazione dei risultati conseguiti specificando le competenze eventualmente acquisite.

Articolo 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a designare un tutor aziendale, che può accompagnare fino a un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, con funzioni di affiancamento sul luogo di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della disciplina regionale, individuato in osservanza dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della stessa disciplina ed il cui nominativo è indicato nel relativo Progetto Formativo.
2. Il soggetto ospitante assicura i tirocinanti di cui all'articolo 1 della presente Convenzione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile verso i terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ottempererà agli obblighi di legge previsti in materia e ne darà tempestiva comunicazione al soggetto promotore⁵.
3. Il soggetto ospitante provvede alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, cessazione e trasformazione dei tirocini, laddove previste dalla vigente normativa, mediante trasmissione telematica secondo le modalità a tal fine disposte. Tali comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi nei confronti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail in quanto la Regione provvede alla trasmissione telematica della presente convenzione a tali soggetti istituzionali nonché alle organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 142/1998.
4. Per le finalità di cui alla presente convenzione e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, il soggetto ospitante dichiara:
 - a) di essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. 81/2008;
 - b) di essere in regola con la normativa di cui di cui alla l. 68/1999;
 - c) di essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - d) per attività equivalenti a quelle del tirocinio: di non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso e di non avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso;
 - e) che i tirocini di cui alla presente Convenzione non sono attivati in sostituzione di contratti a termine nei periodi di picco delle attività, ovvero in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - f) di non utilizzare i tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - g) di non aver già realizzato tirocini con i tirocinanti individuati negli allegati Progetti Formativi.⁶
5. Come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante assume, pertanto, nei confronti del tirocinante tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso in cui il tirocinante sia minorenne, il soggetto ospitante si impegna altresì all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 977/1967 sulla tutela del lavoro dei minori, con particolare riferimento a quanto previsto in relazione a: lavori a rischio, lavoro notturno e visite mediche obbligatorie.

⁵ *Barrare obbligatoriamente o il comma 3 dell'articolo 3 o il comma 2 dell'articolo 4.*

⁶ *E' possibile omettere la presente lettera nel caso soggetti disabili di cui alla L. 68/99 ovvero soggetti svantaggiati di cui al punto iv) lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della disciplina regionale nonché nel caso dei tirocini estivi di orientamento.*

6. Il soggetto ospitante si impegna a valutare l'esperienza svolta dal tirocinante e a fornire al soggetto promotore una relazione in merito ai fini del rilascio al tirocinante della prevista attestazione dei risultati conseguiti.

Articolo 5

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, ciascun tirocinante, è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo individuale, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del soggetto ospitante;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i regolamenti aziendali;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai prodotti, ai processi produttivi ed organizzativi o ai procedimenti amministrativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. In caso di astensione obbligatoria per maternità o malattia lunga di durata pari o superiore a un terzo di quella prevista per il tirocinio, il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio che non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio stesso. Durante il periodo di sospensione è sospesa anche l'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio di cui al successivo comma 3. Qualora tale sospensione si protragga per una durata superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il tirocinio, questo si intende interrotto.
3. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio a ciascun tirocinante viene riconosciuta un'indennità di partecipazione al tirocinio nell'entità specificata nella Sezione B del relativo progetto formativo. Fatti salvi i casi di espressa deroga a tale prescrizione previsti dalla vigente disciplina regionale, la mancata corresponsione dell'indennità comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia.

Articolo 6

1. ...⁷

Articolo 7

1. Tutte le parti firmatarie la presente convenzione si impegnano, ognuno per la parte di propria competenza, a perseguire il buon esito formativo dell'esperienza di tirocinio dettagliata nel Progetto Formativo.
2. Nell'ambito di validità della presente convenzione è comunque facoltà delle parti interrompere anticipatamente il tirocinio per ragioni oggettive che possono essere connesse a particolari evenienze intervenute dopo l'attivazione del tirocinio ovvero a comprovate inadempienze di una delle parti firmatarie il Progetto Formativo.

Articolo 8

1. Per quanto non espressamente specificato nella presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto concerne gli obblighi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, a quanto disposto nella disciplina regionale di cui alla richiamata d.G.R. 1052/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto dettagliato nel Progetto Formativo sottoscritto per ciascun tirocinante.

⁷ Inserire in questo articolo eventuali particolari articolazioni del tirocinio se rivolto a favore di soggetti con disabilità di cui alla l. 68/1999 ovvero soggetti svantaggiati di cui ai punti iv) e v) lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della disciplina regionale, ovvero rientranti in particolari progetti regionali o comunitari

Articolo 9

1. Tutti i dati e le informazioni relative ai soggetti coinvolti dalla presente convenzione saranno trattati nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

	/ /
Luogo	Data

<p>Per il Soggetto promotore (timbro e firma)</p>

<p>Per il Soggetto ospitante (timbro e firma)</p>

<p>Per presa visione: Il/I tirocinante/i (in caso di minore/i, il/i legale/i rappresentante/i)</p>
<hr/> <hr/> <hr/>

(nome/i e cognome/i)